

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA SECONDA SEZIONE**

Il Giudice di Pace, nella persona della Dott. Mariateresa Gitto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2021 R.G. avente ad oggetto:

restituzione somme promossa da

CLIENTE,

ATTORE

CONTRO

BANCA, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo Caturano

CONVENUTA

Conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CLIENTE con atto di citazione ha convenuto in giudizio **BANCA** per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 1.527,05 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda fino al soddisfo il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace.

L'attore ha sostenuto di avere stipulato il 30.03.2016 con la **BANCA** un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per l'erogazione della somma di euro 36.000,00 e che in data 11.03.2021 ha estinto anticipatamente il finanziamento in questione senza ricevere in restituzione tutte le spese di commissioni connesse al contratto e. anticipate dal cliente in un'unica soluzione al momento della sua stipula.

Nel giudizio si è costituita la **BANCA**, la quale ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale di Roma oltre alla nullità della citazione e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito va rigettata perché infondata.

L'art. 7 del C.P.C. prevede che il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Nel caso che ci occupa l'attore ha chiesto la ripetizione della somma di euro 1.527,05 a nulla rilevando l'ulteriore domanda di accertamento formulata in via incidentale.

Va, inoltre, rigettata anche l'eccezione di nullità della citazione in quanto si rileva che nella quantificazione della somma chiesta in ripetizione erroneamente, per effetto di un refuso, l'attore ha indicato la somma di euro 1.527,05 anziché quella di euro 1.242,58 per come indicata nel conteggio (doc. n. 2) richiamato espressamente nell'atto di citazione.

Altresì si rileva che non sussiste la carenza di legittimazione passiva della convenuta in ordine alle commissioni di intermediazione in quanto l'attore ha corrisposto tale somma alla convenuta e non alla **INTERMEDIARIA**.

Tra l'altro la **BANCA** non ha dimostrato di avere versato alla **INTERMEDIARIA** la somma di euro 1.440,00 per commissioni di intermediazione relativamente al contratto in esame, laddove il bonifico versato in atti (doc. n. 4) non può costituire prova di quanto asserito.

Nel merito la domanda dell'attore è infondata e va rigettata.

Dall'esame del contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione del 30.03.2016 risulta che **CLIENTE** ha chiesto un mutuo lordo per euro 36.000,00 da rimborsarsi in 20 rate da euro 300,00.

Nel prospetto economico risultano le seguenti spese:

lettera A euro 300,00 spese istruttoria;

lettera B euro 504,00 Commissioni di attivazione;

lettera C euro 207,60 commissioni di gestione;

lettera E euro 71, 53 spese erariali;

lettera F euro 1.440,00 costi in intermediazione dovuto alla **INTERMEDIARIA**

Nel contratto all'art.4.2, sottoscritto dall'attore con approvazione specifica delle clausole, espressamente viene stabilito "Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B) E) e F) del Prospetto Economico perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dell'estinzione del credito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità Indicate nel precedente punto 3.1".

Ne consegue che secondo tale clausola la somma richiesta dall'attore non risulta dovuta.

Ai fini della decisione è necessario effettuare una breve disamina della normativa in materia e delle recenti novità legislative.

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (art. 11 octies, comma 2) che "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Il vigente articolo 125 sexies stabilisce: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.

Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito».

L'articolo 125 sexies applicabile ai contratti stipulati precedentemente stabiliva, invece: «Art. 125-sexies. ((Rimborso anticipato)) Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La Banca d'Italia, con la recente Nota n. 171061321 del 1/12/2021, emessa dal Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria -Servizio vigilanza sul comportamento degli intermediari - divisione vigilanza di tutela, ha espresso il seguente principio interpretativo che modifica 'sostanzialmente quanto affermato in precedenza con le linee orientative del 4 dicembre 2019.

Con la sentenza cd. "Lexitor" dell'11 settembre 2019, la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di rimborso anticipato del finanziamento prevista dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

La Corte ha dichiarato che tale articolo "*deve essere Interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*". Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del TUB e in considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, con la comunicazione del 4 dicembre 2019 la Banca d'Italia ha diffuso al mercato "linee orientative" volte a favorire l'allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela.

Un recente intervento normativo (Leggasi Art. 11-octies del d.l. 23 maggio 2021, n. 73 (decreto cd. "Sostegni bis"), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106) ha modificato la disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo.

Per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, il novellato art. 125-sexies del TUB prevede che in caso di estinzione anticipata.

Il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

I contratti dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato; ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato (art. 125-sexies, comma 2).

Inoltre (art. 125-sexies, comma 3), salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. L'art. 11-octies del dal. 23 maggio 2021, n. 73 dispone anche (al comma 2) che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Al riguardo, si rammenta che le Disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011, entrato in vigore il 3 marzo 2011 e in parte qua rimasto immutato, stabiliscono che: *"Nei contratti di credito con cessione del quanto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore";*

"In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore".

Tenuto conto di quanto precede, la Banca d'Italia reputa quindi che le proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto della nuova previsione di legge (che non richiama, in alcun modo, le menzionate "linee orientative").

Si ha inoltre presente che con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l'impossibilità dell'interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza "Lexitor" e, nel contempo, dell'assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima.

In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d'Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui, come detto, questo istituto - in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11-octies, comma 2 - considera non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019. Restano ovviamente impregiudicate le valutazioni e le determinazioni degli Organi giurisdizionali riguardo ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In realtà dalla disposizione si desume inequivocabilmente che l'applicabilità dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (C.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede che *"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli Interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".*

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Giudice Mariateresa Gitto, del 04.03.2022 n. 4209

Il principio richiamato nella sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (C.d. sentenza Lexitor) secondo la quale "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-sexies TUB, "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore*", deve applicarsi esclusivamente ai contratti stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto sostegni bis.

La Conferenza Collegi ABF del 17/11/2021 ha ritenuto che ai costi di intermediazione si applichino i principi stabiliti dal collegio di coordinamento con la decisione n. 21676/21 con la quale è stato chiarito che per i contratti sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa gli oneri retrocedibili al consumatore in conseguenza del rimborso anticipato del finanziamento siano limitati ai costi recurring con esclusione di quelli up front.

In considerazione della novità legislativa che ha, indubbiamente, creato un discrimine tra i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto ristori e quelli successivi quanto al regime di ripetibilità dei costi di intermediazione, in ragione, si ritiene, delle eccezionali contingenze pandemiche da Covid 19, ed alla luce del predetto orientamento della Banca d'Italia che ha, sostanzialmente ritenuto di modificare il suo precedente, deve ritenersi superata la questione della natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia.

Da quanto esposto discende che al consumatore spettano solo il rimborso dei costi cosiddetti "recurring" e non dei costi up front.

Le spese processuali, in conseguenza della novità della questione trattata per effetto dell'elaborazione normativa intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Mariateresa Gitto, respinta ogni contraria domanda o deduzione, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal **CLIENTE** così decide:

Rigetta la domanda e compensa le spese di giudizio.

Roma 21.01.2022

IL GIUDICE

Dott.ssa Mariateresa Gitto

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*